



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma - Tel 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

**PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA
ALLE COMUNITÀ DI PERSONE IMMIGRATE
DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE**

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del presbitero

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

inviato in Italia per: servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che accoglie, vista la richiesta presentata dal Vescovo che invia (**allegato 1 e 2**), e avuto il consenso dell'interessato (**allegato 3**), accoglie il presbitero per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni sei, rinnovabile sino al massimo complessivo di nove anni.
2. Il presbitero:
 - ottiene l'attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana, livelli A1 e A2, presso un ente abilitato alla certificazione richiesta. Il corso può essere seguito presso centri di studio abilitati indicati dalla diocesi o presso il Centro unitario per la formazione missionaria (Fondazione Missio Sezione CUM) o presso centri indicati dalla Fondazione Migrantes (**allegato 5**);
 - incaricato del servizio pastorale alle comunità di persone immigrate, dopo aver seguito il corso di formazione promosso dalla Fondazione Migrantes, ottiene il prescritto titolo abilitante, da conseguirsi entro un anno di permanenza in Italia (**allegato 6**).
3. Trascorso il tempo massimo previsto dei nove anni, non è ammessa la possibilità di attivare una nuova Convenzione, con questa Chiesa particolare o con altre in Italia.
4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato, all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e alla Fondazione Migrantes.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbitero e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, secondo le esigenze del Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo l'Ufficio Migrantes della diocesi e il Centro Missionario Diocesano, accompagna il presbitero, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale e valorizzando la sua presenza.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l' informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico attestante lo stato di buona salute del presbitero.
5. Attestato di iscrizione al corso per livelli A1 e A2 della lingua italiana.
6. Titolo Abilitante rilasciato dalla Fondazione Migrantes.
7. *Per i presbiteri uxorati, il benessere della C.E.I. e dispensa della Congregazione per le Chiese orientali.*